

STATUTO

art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Sindacale Provinciale dei Titolari di Farmacia.

Essa ha sede in Trento ed assume la denominazione "Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Trento".

L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro. Essa aderisce alla Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani e può aderire anche ad altre organizzazioni di carattere economico, sindacale e professionale.

art. 2

FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici e professionali dei titolari di farmacia anche mettendo a disposizione idonea assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica.

A tal fine l'Associazione:

- a) rappresenta ed assiste gli associati nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e degli altri enti pubblici, delle ditte produttrici, delle aziende di distribuzione intermedia e delle rispettive organizzazioni di categoria;
- b) rappresenta i propri associati nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dalle farmacie private per la stipula di eventuali contratti di lavoro provinciali previsti dal CCNL di settore;
- c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e nazionali della categoria, con gli Ordini professionali, con le autorità e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, promuovendo altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione professionale, ovvero partecipando ad essa;
- d) nomina e designa i propri rappresentanti in tutti i consigli, commissioni, enti ed organi pubblici e privati nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
- e) presta ai soci servizi complementari, disposti dal Consiglio direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti di copertura della spesa, quali:
 - tenuta dei libri e scritture contabili necessari al corretto svolgimento dell'attività imprenditoriale relativa all'esercizio della farmacia;
 - assistenza nell'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi anche relativamente ai rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente;
 - fornitura delle pubblicazioni e degli strumenti necessari ad una corretta gestione della farmacia (Gazzetta Ufficiale, aggiornamenti al Prontuario Terapeutico, stampati, ecc.).
- f) promuove e coordina la difesa degli interessi della farmacia in qualsiasi campo.

L'Associazione esercita altresì tutti gli altri compiti e funzioni che le competono a norma di legge o per deliberazione dell'Assemblea.

art. 3

MODALITA' OPERATIVE

In vista del raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può costituire società ovvero acquisire partecipazioni in società o consorzi costituiti tra titolari di farmacia ovvero loro organizzazioni aventi ad oggetto esclusivo o principale uno o più dei propri scopi.

L'Associazione può altresì acquisire partecipazioni in società quando l'Assemblea lo giudichi funzionale al corretto svolgimento dell'attività associativa o comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

art. 4

REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci i titolari di farmacia privata, sia persone fisiche che società personali di farmacisti, nonché le società cooperative che gestiscono farmacie a' sensi dell'art. 20 della legge 2/4/1968, n° 475. Sono a tal fine considerati titolari di farmacia i legali rappresentanti delle gestioni ereditarie ed i gestori provvisori. Non possono far parte dell'Associazione i titolari di farmacie in esercizio nel territorio di altre province.

Le società personali di farmacisti devono comunicare all'Associazione l'elenco dei soci ed ogni loro variazione e sono rappresentate da un socio amministratore o da un altro socio a ciò delegato con idonea procura. Il rappresentante della società titolare di farmacia esercita i diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

La domanda di ammissione all'Associazione, che implica l'accettazione delle norme del presente Statuto, è diretta al Presidente. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. In caso di non accettazione della propria domanda, l'interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri, che decide inappellabilmente.

Il socio, persona fisica, titolare di farmacia ha facoltà di delegare per iscritto, come suo rappresentante presso l'Associazione, il coniuge o un parente entro il quarto grado, purchè farmacista esercente nella propria farmacia. La delega generale non potrà avere durata superiore ai tre anni ed è revocabile in qualsiasi momento per iscritto. In caso di revoca della delega, il delegato eletto membro di organi associativi decade dalla carica.

Le società cooperative che gestiscono farmacie sono rappresentate dal rappresentante legale o da un suo delegato, farmacista esercente nella farmacia, munito di idonea procura.

La qualità di socio dell'Associazione è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni sindacali fra titolari di farmacia.

art. 5

SOSPENSIONE E RADIAZIONE DEL SOCIO

Il Consiglio può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione del socio che abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione o della categoria.

Contro tali deliberazioni il socio può ricorrere, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente.

art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale, il Collegio dei probiviri.

art. 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è formata da tutti gli associati.

Essa è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, e la determinazione della quota associativa annuale; in via straordinaria, su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci, per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta dei soci.

art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale;
- c) la determinazione della quota associativa annuale a carico dei soci, in misura proporzionale al valore degli acquisti di merce della farmacia dichiarato ai fini IVA nell'anno precedente, nonchè di eventuali contributi straordinari;
- d) la costituzione di società e la partecipazione in società o consorzi di cui all'art. 3;
- e) la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- f) la ratifica dei contratti di lavoro per il personale dipendente dalle farmacie eventualmente stipulati dal Consiglio Direttivo;
- g) l'acquisto e l'alienazione degli immobili.

art. 9

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avvisi inviati almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, o recapitati tramite l'Unifarm S.p.A., o a mezzo telefax, contenenti l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può essere convocata con preavviso telegrafico di soli 3 giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano; il Presidente dell'Assemblea determina di volta in volta la forma di votazione. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone, o quelle per le quali ne faccia richiesta un quinto degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono valide soltanto con l'approvazione della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

I soci e i delegati ai sensi dell'art. 4 comma 8 impossibilitati ad intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega speciale scritta, esclusivamente da altro socio o delegato. Ogni socio può avere fino a tre deleghe speciali.

Non è consentito il conferimento di delega speciale per le votazioni relative alle elezioni degli organi dell'Associazione.

art. 10

ASSEMBLEE ELETTIVE

Nelle assemblee indette per l'elezione dei componenti degli organi dell'Associazione l'urna deve restare aperta per almeno 2 giorni consecutivi in ragione di almeno 3 ore al giorno.

E' ammesso il voto per corrispondenza tramite lettera raccomandata. A tal fine, con l'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva, sarà inviata ad ogni socio una scheda munita del timbro dell'Associazione e firmata da un componente del Consiglio direttivo, con relativa busta bianca. Il socio scriverà il nominativo dei candidati prescelti e, se presente all'assemblea elettiva, introdurrà la scheda nell'urna. Se assente, chiuderà la scheda nella busta bianca che spedisce all'Associazione con plico raccomandato o recapitato a mezzo Unifarm, con il nome del mittente. Il voto espresso per corrispondenza è valido solo ove giunga a destinazione prima della chiusura dell'urna.

Scaduto il tempo di apertura dell'urna, gli scrutatori (i due soci presenti più anziani di età) ed il segretario (il socio presente più giovane), aperte e distrutte le buste esterne pervenute per posta e recanti l'indicazione del socio mittente, introdurranno le buste bianche nell'urna. Ultimate così le operazioni di voto, gli scrutatori procederanno all'apertura dell'urna e allo scrutinio delle schede.

Risulteranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato che ha maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

art. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dell'Associazione si compone di 9 membri, eletti dall'Assemblea nel proprio seno.

Il Consiglio dura in carica 3 anni. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Nel caso di vacanza di una o più di tali cariche, il Consiglio provvede alle relative sostituzioni, sempre nel proprio ambito.

I componenti rurali del Consiglio costituiscono il Comitato rurale che in seno al Consiglio stesso istruisce gli argomenti riguardanti esclusivamente le farmacie rurali.

art. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede all'attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Esso tratta e decide su tutti gli argomenti che non siano riservati all'Assemblea.

In particolare, spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

- redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre la misura della quota associativa annuale;
- designare i referenti di zona ai quali sono affidati compiti di coordinamento nei confronti dei soci residenti nella zona di pertinenza; la designazione è effettuata sentiti i soci della zona. Le zone, coincidenti in linea di massima, con il territorio di uno o più distretti sanitari, sono individuate dal Consiglio Direttivo;
- stabilire l'eventuale compenso spettante al Presidente;
- conferire, se del caso, la rappresentanza legale ai fini della individuazione del "titolare" di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali.

Il Consiglio ha la facoltà di sottoporre questioni di particolare importanza alla approvazione dei soci mediante referendum, stabilendo di volta in volta le modalità per l'esercizio di tale mezzo di consultazione;

art. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 5 componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 14

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e dirige l'attività dell'Associazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal consigliere che verrà designato da lui o dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vicepresidente.

art. 15

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, eletto dall'Assemblea, è composto di 3 membri effettivi e di un supplente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il membro supplente interviene in caso di assenza od impedimento di un membro effettivo.

Il Collegio designa tra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio esamina il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo e redige la relazione sul rendiconto annuale da presentare alla Assemblea.

art. 16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri, eletto dall'Assemblea fra gli associati, è composto di 3 membri che durano in carica 6 anni e sono rieleggibili. Il Collegio designa tra i suoi componenti il Presidente.

Spetta al Collegio dei probiviri:

- decidere sui ricorsi dei soci di cui agli art. 4 e 5;
- esprimere parere su tutte le questioni che gli sono sottoposte dal Consiglio;

- decidere sulle vertenze relative ai rapporti sociali che possono sorgere tra socio e socio e fra socio e Associazione;
- intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e soci.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità procedurali; redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati.

art. 17

RECESSO DEL SOCIO

Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere formulata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata almeno 3 mesi prima.

art. 18

SURROGAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti degli organi dell'Associazione, i posti vacanti sono ricoperti fino alla scadenza del mandato, dai soci non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei componenti di un organo, il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea per provvedere a nuove elezioni.

Gli eletti con elezioni suppletive restano in carica per il rimanente periodo del mandato.

art. 19

IL FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli eventuali contributi straordinari dei soci, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro sia in proprietà dell'Associazione.

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del Codice Civile, è indivisibile finchè dura l'Associazione ed i singoli associati non possono chiederne la divisione nè pretenderne la quota in caso di recesso o di cessazione della qualità di socio a qualsiasi titolo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione dei revisori, ed il bilancio preventivo, approntati dal Tesoriere, proposti dal Consiglio direttivo, sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

art. 20

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa per morte, recesso volontario, perdita dei requisiti per l'iscrizione, espulsione.

La cessazione della qualità di socio, per qualsiasi causa avvenuta, non dà diritto al rimborso di somme o beni a qualsiasi titolo versati e facenti parti del fondo comune dell'Associazione.

art. 21

RIMBORSO SPESE FORZOSE

Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per la qualifica rivestita o per gli incarichi ad essi formalmente affidati.

art. 22

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario redige e conserva i verbali del Consiglio e collabora con il Presidente nell'esecuzione dei deliberati di esso; cura la conservazione dei documenti in arrivo e in partenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dell'Associazione, appronta il bilancio preventivo ed i rendiconti annuali da sottoporre al Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci.